

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n°1, cap. 20126 Codice Fiscale e Partita IVA 12621570154, ai fini del presente atto rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof.ssa Maria Cristina Messa, vista la determina dirigenziale protocollata al n. 0011237/19 in data 08.02.2019

(di seguito denominata "UNIVERSITÀ BICOCCA");

E

L'Università degli Studi di Genova, con sede legale a Genova Via Balbi 5, 16126, Codice Fiscale e Partita IVA 00754150100, ai fini del presente atto rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26.9.1950 autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018

(di seguito denominata "UNIVERSITÀ di GENOVA");

PREMESSO

- che l'UNIVERSITÀ BICOCCA, e in particolare il CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, è sede primaria della ricerca scientifica e del coordinamento didattico per le aree di studio, gli insegnamenti e le materie attinenti le discipline economiche aziendali e alle aree tematiche legate allo sviluppo delle imprese e del territorio, tra cui il turismo;
- che l'UNIVERSITÀ BICOCCA vanta esperienza e conoscenza in vari campi scientifici che possono andare a beneficio di imprese e territori interessati al tema turistico;
- che l'UNIVERSITÀ BICOCCA intende promuovere e sostenere, nel rispetto del

principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della libertà di ricerca e di

insegnamento, anche progetti formativi per operatori specializzati nei settori legati

alla tematica turistica;

- che è nell'interesse dell'UNIVERSITÀ BICOCCA approfondire la comprensione

dei modelli di business con particolare riferimento al settore turistico;

- che l'UNIVERSITÀ di GENOVA, e in particolare il CIELI Centro Italiano di

Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture – ha docenti e ricercatori

(della Scuola di Scienze Sociali e della Scuola Politecnica) coinvolti su specifici

progetti relativi ai temi della logistica, delle infrastrutture materiali e immateriali, del

trasporto merci e passeggeri, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo

sostenibile;

- che il CIELI ha come fattore distintivo l'interdisciplinarietà sia nello svolgimento di

ricerca istituzionale, sia nell'individuazione di soluzioni tecnico-manageriali per le

impresè e le istituzioni;

- che il CIELI è strutturato in aree di ricerca costituite da gruppi di ricercatori che

possiedono competenze specifiche sui seguenti temi inerenti alla Logistica e ai

Trasporti, comprendendo anche il turismo del mare, la portualità e il turismo

crocieristico, lo sviluppo locale e la sostenibilità delle destinazioni turistiche;

- che è interesse delle PARTI porre le basi per una valutazione condivisa delle

interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento congiunto di programmi di

ricerca e/o di supporto alla didattica in relazione a tematiche di comune interesse

nell'ambito dei settori sopra indicati;

- che, a tal fine, è intenzione dell'UNIVERSITÀ BICOCCA e dell'UNIVERSITÀ di

GENOVA (di seguito le PARTI) individuare e promuovere le opportune

concentrazioni di risorse umane e conoscenze, le quali, grazie ad un ambiente

condiviso e alla disponibilità di strumenti d'avanguardia – altrimenti singolarmente non accessibili per l'entità dei costi e le competenze specialistiche necessarie – possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;

- che è scopo delle PARTI ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra i diversi Gruppi di ricerca e i diversi Gruppi di approfondimento che hanno sviluppato competenze nei rispettivi campi di attività come definito nelle premesse;

tutto ciò premesso e ritenuto si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Le PARTI concordano che attraverso il presente Accordo Quadro sia possibile raggiungere in modo più adeguato ed utile i rispettivi obiettivi statuari, in particolare sulle tematiche di interesse comune, come da articolo 2 del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

Le PARTI individuano i seguenti ambiti di interesse comune per la collaborazione:

1. Attività di collaborazione scientifica: Le PARTI si rendono disponibili a svolgere attività di collaborazione riguardanti la predisposizione e realizzazione di studi sul settore turistico, con particolare attenzione ai nuovi modelli di business per la crescita del comparto, delle prassi operative di marketing e degli aspetti organizzativi e di pianificazione strategica da parte degli attori coinvolti nella filiera.
2. Organizzazione di workshop e convegni scientifici: organizzazione congiunta di workshop e convegni scientifici con risonanza nazionale ed eventualmente internazionale per la diffusione dei contenuti scientifici che scaturiranno dalle

attività di ricerca sviluppate in collaborazione tra le PARTI.

3. Attività di supporto alla didattica: L'UNIVERSITÀ di GENOVA e l'UNIVERSITÀ

BICOCCA si rendono disponibili a collaborare mettendo a disposizione

competenze per la didattica dei corsi (di Laurea breve e specialistica, Scuole di

Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Perfezionamento e Master);

favorendo lo svolgimento presso le proprie strutture di attività formative, di

elaborati e lavori di tesi;

4. Attività di ricerca e/o consulenza su temi specifici: Le Parti potranno stipulare

contratti per attività di ricerca e/o consulenza nel rispetto della vigente normativa

e dei rispettivi regolamenti universitari .

5. Formazione manageriale continua: Le PARTI potranno stipulare accordi specifici

per lo svolgimento di attività di formazione e professionalizzazione rivolti ad

operatori e decisori del settore turistico e dei suoi comparti, svolte

dall'UNIVERSITÀ BICOCCA per conto dell'UNIVERSITÀ di GENOVA, o

viceversa nel rispetto della vigente normativa e dei rispettivi regolamenti

universitari vigenti in materia.

6. Partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali e internazionali di

cofinanziamento delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione: Le PARTI si

rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi regionali, nazionali e

internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della

ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse

comune.

Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha validità di 6 anni a decorrere dalla data della stipula

ed è escluso il rinnovo tacito.

2. Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle PARTI.

3. Al termine della convenzione l'UNIVERSITÀ BICOCCA e l'UNIVERSITÀ di GENOVA, rispettivamente per il tramite del CRIET e del CIELI, redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Art. 4 - Ambiti e modalità della cooperazione

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'UNIVERSITÀ BICOCCA e l'UNIVERSITÀ di GENOVA si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 2 tramite specifici accordi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle PARTI.

In particolare per quanto riguarda il supporto alla didattica l'UNIVERSITÀ di GENOVA dichiara la propria disponibilità a collaborare con l'UNIVERSITÀ BICOCCA nell'attività di formazione nell'ambito dei settori di cui agli art. 2 e 3, secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5 – Responsabili scientifici dell'accordo

1. L'UNIVERSITÀ BICOCCA indica quali proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Angelo Di Gregorio, Professore Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 Gestione d'Impresa, afferente al Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia e Direttore di CRIET.

2. L'UNIVERSITÀ di GENOVA indica quali propri referenti e responsabili della presente convenzione il Prof. Enrico Musso e il Prof. Francesco Parola.

Art. 6 - Proprietà e diffusione dei risultati

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università di Genova e dell'Università di Milano – Bicocca coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo

quadro dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione di accordi attuativi, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno di accordi attuativi.

Art. 7 - Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri

beni materiali e immateriali

L'utilizzazione del nome e/o logo delle PARTI contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, previo consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

Art. 8 - Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle PARTI sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le PARTI si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le PARTI stesse.

Art. 9 - Accesso temporaneo di risorse umane

Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la

normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l'accesso temporaneo di personale delle PARTI, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato negli appositi atti attuativi della presente convenzione.

Art. 10 – Responsabilità

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi della presente convenzione, sarà regolata nei contratti attuativi.

Art. 11 - Flussi finanziari

1. Il presente accordo quadro non comporta flussi finanziari tra le PARTI contraenti.
2. Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui agli art. 2 e 3 saranno regolati nei singoli contratti attuativi a seconda del tipo di attività, stipulati dalle Parti, secondo i rispettivi regolamenti, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

Art. 12 – Facoltà di recesso

1. Le PARTI potranno recedere dal presente accordo quadro mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante pec da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
2. Lo scioglimento del presente accordo quadro non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 13 - Fase operativa dei progetti

La fase realizzativa del presente accordo quadro sarà operativamente avviata soltanto in seguito all'approvazione dei rispettivi organi decisionali dell'UNIVERSITÀ di GENOVA e dell'UNIVERSITÀ BICOCCA.

Art. 14 - Assenza di obblighi derivanti dal presente accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro non stabilisce obblighi di natura economica, nè definisce impegni di natura professionale tra le PARTI.

2. Le attività di ricerca e consulenza che prevedono la partecipazione del personale di una Parte, realizzate nel prevalente e/o esclusivo interesse dell'altra Parte, saranno regolate da specifici contratti ai sensi del Regolamento per l'attività di ricerca e valorizzazione emanato con DR 4773/2018 del 27/9/18 per l'Università Bicocca e del Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e di formazione per conto terzi emanato con D.R. 1551/2017 del 5/5/2017 come modificato dal D.R. 5321/2018 del 31.10.2018 per l'Università di Genova.

Art. 15 - Copertura assicurativa

1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 16 - Salute e sicurezza del lavoro

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.

2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs.

9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

3. Ai sensi delle su citate norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;

- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti adempimenti;

- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

4. L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto;

- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso;

- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate;

- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo per il perseguimento delle finalità dello stesso e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10.8.2018, n. 101 e dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti d'Ateneo.

2. Le PARTI dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Capo III del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 18 - Registrazione e spese

1. La presente convenzione è firmata digitalmente in unico originale ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della PARTE che ne farà richiesta.

2. L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'UNIVERSITÀ BICOCCA (aut. n°95936 del 23/12/2002) per un imposto complessivo di euro 48,00.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca:

Il Magnifico Rettore

Prof.ssa Maria Cristina Messa

Per l'Università degli Studi di Genova:

Il Magnifico Rettore

Prof. Paolo Comanducci

Documento firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

